

PROTOCOLLO PER L'INSERIMENTO DEGLI ALUNNI STRANIERI

Introduzione

Il protocollo d'accoglienza è un documento che viene deliberato dal Collegio docenti. Contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni immigrati, definisce compiti e ruoli degli operatori scolastici, traccia le diverse possibili fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana. La sua adozione consente di attuare in modo operativo le indicazioni normative contenute nell'art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394 intitolato "Iscrizione scolastica". Il protocollo d'accoglienza si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno della scuola in tema d'accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso di bambini e ragazzi di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con le altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- promuovere, quando possibile, la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

Il protocollo delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (*l'iscrizione*),
- comunicativo e relazionale (*prima conoscenza*)
- educativo-didattico (*proposta di assegnazione classe, accoglienza, educazione interculturale, insegnamento dell'italiano seconda lingua*),
- sociale (*rapporti e collaborazioni con il territorio*)

1. La Commissione Inclusione

La Commissione Inclusione, come gruppo di lavoro e articolazione del Collegio, cura l'iter dell'accoglienza e dell'inserimento nelle classi degli alunni stranieri neoarrivati.

La Commissione è composta:

- dal Dirigente scolastico
- dal Coordinatore della Commissione Inclusione
- dagli Insegnanti Referenti (uno per ogni ordine di scuola)

Le competenze del gruppo di lavoro hanno carattere consultivo, gestionale e progettuale.

La Commissione si riunisce nei casi d'inserimento di alunni neoarrivati, per progettare azioni comuni, monitorare i progetti esistenti, per operare un raccordo tra le diverse realtà.

Composizione Commissione Inclusione:

- Dirigente scolastico
- Coordinatore della Commissione Inclusione
- Insegnanti Referenti (uno per ogni ordine di scuola)

Compiti:

- Consultivi e progettuali
- Accoglienza degli alunni neoarrivati (relazione scuola/famiglia; osservazione; proposta di assegnazione alla classe)
- Raccordo tra le diverse realtà
- Monitoraggio dell'esistente

Incontri

- Da stabilire nel caso d'inserimento di alunni stranieri

2. L'iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo passo di un percorso d'accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia.

All'atto dell'iscrizione di un allievo straniero neoarrivato, gli uffici scolastici di segreteria si attengono alle procedure contenute nelle linee guida ministeriali, e acquisiscono le informazioni essenziali relative all'alunno (codice fiscale, nome, cognome, data di nascita e residenza). Richiedono, inoltre, la documentazione relativa alla precedente scolarità (pagelle, attestati, autocertificazioni), acquisiscono l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica, e tutte le altre informazioni relative alla scelta dei servizi previsti nel POF (tempo scuola, mensa, ecc.), in ultimo, avvisano tempestivamente il Coordinatore della Commissione Inclusione, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza.

- **Iscrizione a inizio anno scolastico**

Le famiglie iscrivono il proprio figlio seguendo le procedure online, dopo aver effettuato la registrazione al portale www.iscrizioni.istruzione.it. Si avvalgono, eventualmente, della traduzione in inglese di tutte le informazioni utili per la compilazione della domanda, come predisposto dal Ministero.

Nel caso in cui le famiglie non dispongano di un computer con collegamento a internet, possono comunque rivolgersi a qualunque scuola del territorio per ottenere il necessario supporto, in quanto l'iscrizione non deve essere fattore che impedisce il diritto allo studio.

Qualora la famiglia sia in posizione di irregolarità e, quindi, lo studente non possiede il codice fiscale, la domanda va comunque compilata a cura della scuola, che procede con le stesse modalità che vengono utilizzate per l'inserimento degli alunni nell'anagrafe degli studenti.

- **Iscrizione in corso d'anno scolastico**

Qualora, invece, l'iscrizione dell'alunno straniero avvenga ad anno scolastico già iniziato, la segreteria, accolta la richiesta sottoscritta dai genitori, inserisce il minore, in via generale, alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio Docenti deliberi, sulla base di specifici criteri, l'iscrizione ad una classe diversa (superiore o inferiore), tenendo conto, tra l'altro, delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza della lingua italiana dell'alunno.

Anche in caso di iscrizione in corso d'anno scolastico, lo stato di irregolarità della famiglia non deve pregiudicare il diritto del minore all'istruzione.

Qualora la scuola riscontri il caso di minori privi di genitori, o di adulti legalmente responsabili della loro tutela, deve darne immediata segnalazione all'autorità pubblica competente.

Gli uffici di segreteria:

- iscrivono i minori;
- raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (in originale oppure in forma di autocertificazione);
- acquisiscono l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica e le altre scelte proposte dall'offerta formativa;
- informano i genitori che il Coordinatore della Commissione Inclusione li contatterà per un colloquio di reciproca conoscenza e per l'assegnazione alla classe;
- avvisano tempestivamente il Dirigente e il Coordinatore della Commissione Inclusione relativamente alla nuova iscrizione.

Materiali:

- moduli d'iscrizione

3. La prima conoscenza

Oltre agli aspetti amministrativi, occorre raccogliere una serie d'informazioni di merito sull'alunno che consentano di adottare decisioni adeguate sia sulla classe in cui deve essere inserito, sia sui percorsi di facilitazione che dovrebbero essere attivati.

La prima conoscenza può articolarsi in un incontro con i genitori e un colloquio con l'alunno, eventualmente alla presenza di un mediatore linguistico. In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia personale e scolastica dell'alunno, sulla situazione familiare, sugli interessi, le abilità, le competenze possedute dall'alunno. Contestualmente viene comunicata la data in cui verranno somministrate all'allievo le prove d'ingresso, finalizzate alla rilevazione dei livelli di competenza nella lingua italiana (L2).

In questa fase potrà emergere una significativa, per quanto iniziale, *biografia scolastica* dell'alunno.

La Commissione Inclusione:

- effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia;
- raccoglie una serie d'informazioni sul ragazzo, sul suo percorso scolastico, sulla sua biografia linguistica;
- articola un colloquio con il bambino, utilizzando anche tecniche non verbali, se necessario;
- somministra le prove d'ingresso;

- facilita la conoscenza della nuova scuola;
- osserva l'alunno in situazione;
- compila un'iniziale biografia scolastica.

Materiali:

- Questionario informativo per l'iscrizione di alunni stranieri;
- Prove d'ingresso;
- Valutazione in ingresso competenze italiano L2 (QUADRO COMUNE EUROPEO - *Common european framework*).

4. Proposta di assegnazione alla classe

Gli elementi raccolti durante le due precedenti fasi permettono di assumere decisioni in merito alla classe d'inserimento.

I criteri di riferimento per l'assegnazione alla classe fanno riferimento a quanto previsto dall'art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394.

I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che la Commissione Inclusione proponga l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;*
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*

Il tempo massimo che trascorre fra il momento dell'iscrizione e l'effettivo inserimento dell'alunno immigrato nella classe, non dovrebbe essere superiore a tre settimane, si rende tuttavia necessario un certo margine di flessibilità, considerata la delicatezza del compito che il Collegio attribuisce alla Commissione.

La Commissione Inclusione, quale articolazione del Collegio:

- propone la classe e la sezione tenendo conto *dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, dell'accertamento di competenze e abilità, del titolo di studio eventualmente già posseduto dall'alunno, delle aspettative familiari emerse nel colloquio;*
- ripartisce gli alunni nelle classi evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri;
- fornisce i primi dati raccolti al *team* docenti che accoglierà il bambino neoarrivato.

Materiali:

- modulo di assegnazione alla classe

5. L'inserimento nella classe

La decisione sull'assegnazione a una classe va accompagnata dall'individuazione dei percorsi di facilitazione che potranno essere attuati sulla base dei mezzi disponibili,

vale a dire attingendo a risorse professionali ed economiche interne alla scuola, oppure siglando accordi e convenzioni con enti locali, se possibile.

I Consigli di classe in cui viene inserito l'allievo neoarrivato individueranno autonomamente percorsi didattici mirati e reperiranno materiali specifici, finalizzati a favorire l'apprendimento personalizzato nell'alunno non italofono (all'inizio del percorso didattico e in itinere); inoltre redigeranno il *Piano Didattico Personalizzato* (PDP).

L'Istituzione scolastica:

- individua risorse professionali ed economiche, quando possibile.

Il team docenti:

- favorisce l'integrazione nella classe, promuove attività di piccolo gruppo, di *cooperative learning*, di contesto variato;
- rileva i bisogni *specifici* d'apprendimento;
- individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina;
- elabora percorsi didattici di L2;
- stende il PDP

Materiali:

- Piano Didattico Personalizzato per alunni stranieri

6. La valutazione

Gli allievi stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/1999, art. 45); questa norma è richiamata anche nel regolamento sulla valutazione scolastica, emanato con il DPR n. 122/2009.

Nella sua accezione formativa, tuttavia, la valutazione degli alunni stranieri di recente immigrazione o non italofoni, pone diversi ordini di questioni, che possono riguardare non solo le modalità di valutazione o di certificazione ma, in particolare, la necessità di tener conto del percorso di apprendimento dei singoli studenti. È prioritario, in tal senso, favorire un possibile adattamento dei programmi, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite. Non si tratta necessariamente di abbassare gli obiettivi richiesti, ma di adattare gli strumenti e le modalità con cui attuare la valutazione stessa.

La direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 sui bisogni educativi speciali e le successive note di chiarimento (nota ministeriale del 22 novembre 2013) ricordano che gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e che il piano didattico personalizzato viene elaborato allo scopo di offrire maggiori opportunità formative attraverso la flessibilità dei percorsi, non certo per abbassare i livelli di apprendimento. Il Piano Didattico Personalizzato va quindi inteso come uno strumento in più per curvare la metodologia alle esigenze dell'alunno, alla sua

persona, rimettendo alla esclusiva discrezionalità dei docenti la decisione in ordine alle scelte didattiche, ai percorsi da seguire ed alle modalità di valutazione.

Proposte sulla valutazione degli alunni stranieri	
<p>I Quadrimestre Ipotesi A Lo studente non ha ancora raggiunto la conoscenza linguistica sufficiente per affrontare l'apprendimento di contenuti disciplinari. 1) L'insegnante esprime una valutazione coerente con il PDP, sulla base degli elementi di cui dispone (osservazioni sistematiche, semplici produzioni orali o scritte, ecc). In questo caso nel documento di valutazione e nel registro personale esplicherà che "la valutazione fa riferimento ad un percorso personalizzato di apprendimento secondo DPR 394/99, in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana".</p> <p>Nel caso in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come lingua veicolare per l'acquisizione dei contenuti e l'esposizione degli stessi, previa la predisposizione di opportuni materiali.</p>	<p>II Quadrimestre Gli insegnanti della classe, o il Consiglio di classe, dovranno valutare attentamente il percorso seguito dall'alunno straniero, considerare l'impegno e la regolarità nella frequenza a scuola. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre discipline nel caso in cui durante tale attività sia possibile l'apprendimento di contenuti specifici. L'ammissione alla classe successiva non può essere ostacolata dal mancato o parziale raggiungimento del livello linguistico in L2 (secondo il quadro comune europeo di riferimento), poiché ogni percorso è da considerarsi in evoluzione e necessita di tempi adeguati.</p>
<p>I Quadrimestre Ipotesi B Lo studente è in grado di affrontare i contenuti delle discipline curriculari, se opportunamente selezionati. In questo caso l'insegnante valuterà sulla base del PDP, precisando nel documento di valutazione e nel registro personale che "la valutazione fa riferimento al percorso personalizzato di apprendimento in quanto l'alunno si trova ancora nella fase di acquisizione della lingua italiana".</p>	
<p>I Quadrimestre Ipotesi C Lo studente non ha alcuna difficoltà di comprensione, né della lingua parlata, né della lingua scritta, quindi può essere valutato in modo regolare.</p>	

Gli esami

La normativa d'esame non permette di differenziare le prove per gli studenti stranieri, che sono le stesse della classe.

Nella relazione di presentazione della classe all'esame di Stato, gli insegnanti produrranno una dettagliata presentazione degli allievi stranieri e delle modalità con cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di apprendimento. Per gli allievi con particolari difficoltà comunicative, è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori linguistici competenti nella lingua d'origine degli studenti per facilitare la comprensione. Nel colloquio orale possono essere valorizzati contenuti relativi alla cultura d'origine.

Alunni stranieri in situazione di disabilità

Gli alunni stranieri affetti da disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/2012 o da disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge n. 170/2010 hanno regolarmente diritto all'attribuzione delle tutele specifiche previste dalle norme.

ALLEGATI:

1. Questionario informativo per l'iscrizione di alunni stranieri
2. Modulo di assegnazione alla classe
3. Griglia di valutazione in ingresso – competenze in L2
4. Autocertificazione
5. Modello di PDP – scuola primaria
6. Modello di PDP – scuola secondaria
7. Modello PDP – scuola dell'infanzia